



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTI

Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 22582 /2022 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
dott. Francesco Pipicelli	Giudice
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

██████████ S.R.L. (c.f. ██████████ elettivamente domiciliato in via ██████████
██████████ 14 87100 87100 COSENZA ITALIA, presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████, che la rappresenta e difende come da procura in atti

Opponente

contro

FALLITO ██████████,
elettivamente domiciliato in via VIA ██████████ 20129 MILANO, presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

Opposto

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

Il presente giudizio trae origine dalla domanda di ammissione stato passivo della procedura fallimentare suindicata per la somma di € 431.411,77 in via ipotecaria a titolo di credito derivante da mutuo fondiario n.87198/2022 del 29.06.2007 e per la somma di € 476,57 a titolo di credito derivante da conto corrente ordinario n.71930 aggiornato al 19.07.2018 in via chirografaria presentata in data 30.11.2021 da ██████████ S.R.L.

A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto quanto segue:

- con atto a rogito del 15.01.2010, n.89022 rep. 27561 racc., si è perfezionata l'operazione di



- conferimento alla [REDACTED] s.p.a. del ramo d'azienda ed in data 30.01.2020 ne è stata data pubblicazione;
- successivamente la [REDACTED] s.p.a. è stata fusa per incorporazione [REDACTED] s.p.a. [REDACTED] e, in data 20.07.2018, quest'ultima e la società [REDACTED] s.r.l. hanno concluso un contratto di cessione di crediti in virtù del quale la [REDACTED] s.r.l. ha acquistato *pro soluto* dalla seconda i crediti derivanti da contratti di mutuo di apertura di credito o di finanziamento erogati, tra i quali quello oggetto della presente causa; della predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni n. 86 de 26.7.2018;
 - con sentenza n.706/2018 del 03.09.2018 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione (già [REDACTED] s.r.l.) con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), via [REDACTED] Cod.Fisc. [REDACTED]
 - la [REDACTED] poi [REDACTED] s.p.a. era creditrice nei confronti della [REDACTED] s.r.l. per la somma di euro 431.411,77 in via ipotecaria (credito aggiornato 19.07.2018), in virtù di mutuo fondiario n. 87198/2022 del 29.06.2007, in forza del quale la [REDACTED] ha concesso alla [REDACTED] s.r.l. la somma di euro 500.000 (doc. 1 fasc. ricorrente) e per la somma di euro 476,57 in via chirografaria (credito aggiornato 19.07.2018), in virtù di conto corrente ordinario n.71930 (doc. 2 fasc. ricorrente);
 - il credito vantato da [REDACTED] s.r.l. in forza del predetto mutuo fondiario è assistito da ipoteca volontaria n.103653/27979 iscritta il 03.07.2007 per euro 750.000,00 sull'immobile sito nel Comune di Trezzo sull'Adda in via [REDACTED] (doc. 5 fasc. ricorrente) e che, in forza di tale ipoteca, la banca cedente (e successivamente [REDACTED] s.r.l.) è intervenuta nella procedura esecutiva n.1784/2014 promossa da [REDACTED] S.r.l. nei confronti della [REDACTED] S.r.l. in liquidazione dinanzi al Tribunale di Milano, ove il suddetto immobile è stato venduto al prezzo di euro 355.000,00;
 - il credito vantato dalla ricorrente non è stato soddisfatto neppure parzialmente nella procedura esecutiva immobiliare n. 1784 cit., *“in quanto il G.E., con provvedimento del 24.06.2021, ha disposto che l'incasso del saldo prezzo fosse versato sul conto del fallimento dopo l'approvazione del progetto di riparto, non potendo allo stato essere versato al fondiario”* (cfr. domanda di ammissione);
 - la [REDACTED] s.r.l. non ha mai ricevuto da parte della cedente [REDACTED] l'avviso ai creditori ex art. 92 L.F *“che alla stessa era stato inviato via pec da parte della Curatela in data 24.09.2018”* (cfr. domanda di ammissione);
 - sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ultra tardiva, in quanto *“per causa alla stessa non imputabile, non poteva essere a conoscenza della procedura concorsuale nei*



confronti della C [REDACTED] Srl.” (cfr. domanda di ammissione);

- la [REDACTED] s.r.l., infatti, è venuta a conoscenza del Fallimento n.6855/2018 soltanto al momento dell'intervento di quest'ultimo nella procedura esecutiva immobiliare n.1784 cit., avvenuto in data 16.01.2019;
- tuttavia tale intervento effettuato dalla curatela “non conteneva affatto elementi univoci che permettessero di generare la piena conoscenza e consapevolezza della presenza di un fallimento riconducibile all'originaria debitrice ceduta, ovvero [REDACTED] S.r.l.: l'intervento della Curatela, difatti, veniva effettuato citando esclusivamente il “FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE RG 685/2018”, senza alcun riferimento alla [REDACTED] S.r.l., società pignorata da parte della [REDACTED] S.r.l. nella PEI 1784/2018 Milano ed effettiva debitrice ceduta nell'operazione di cartolarizzazione di cui in premessa” (cfr. domanda di ammissione);
- non è dunque ragionevole presumere una conoscenza del fallimento della [REDACTED] S.r.l. e che l'effettiva conoscenza del predetto fallimento si è realizzata soltanto a seguito dell'emissione del provvedimento emesso dal GE il 24.06.2021 cit. e che l'ulteriore ritardo è stato dovuto “all'esigenza di accertare l'effettiva portata del predetto provvedimento e della procedura concorsuale nei confronti della diversa società [REDACTED] S.r.l., nonché assumere informazioni dalla Curatela in ordine alle domande di insinuazione non presentate dalla cedente [REDACTED] e alla data di esecutività del primo stato passivo (resa con provvedimento del giorno 6.02.2019), quindi disporre del tempo necessario per valutare e presentare la presente istanza di ammissione al passivo” (cfr. domanda di ammissione).

Il curatore ha proposto l'inammissibilità della domanda per le seguenti ragioni: “Trattasi di credito per mutuo fondiario per euro 431.411,77 e di credito per scoperto di conto corrente per euro 476,57; si propone l'inammissibilità della domanda in quanto ultra-tardiva, tenuto conto che l'udienza per lo stato passivo delle domande tempestive si è tenuta in data 06.02.2019 ed il provvedimento di esecutività è stato depositato in data 08.02.2019; la ragione indicata dal creditore per l'asserita mancata conoscenza del fallimento, non è in alcun modo accoglibile; infatti, è assolutamente irrilevante che la cedente [REDACTED] spa non avesse inviato alla cessionaria la pec del 12.10.18 (fatto peraltro non provato né provabile), con cui il curatore comunicava l'avvenuto fallimento alla cedente ex art. 92 L.F.; tanto più che, in pari data 12.10.18, il curatore ha provveduto ad inviare pec anche alla [REDACTED] srl (attuale istante) ex art. 92 L.F. – e già solo per tale motivo la domanda dovrebbe dichiararsi inammissibile; in secondo luogo, il fallimento è intervenuto nella procedura esecutiva n.r.ge 1784/14 la creditrice istante è anch'essa intervenuta ante fallimento nella medesima procedura; nell'atto di intervento del fallimento (ngre 1784/2014), venivano espressamente indicati tutti i dati della società fallita (cfr. FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE R.G. 685/2018 del Tribunale di Milano (cod. fisc. [REDACTED]/p.iva [REDACTED] corrente in Trezzo sull'Adda, via [REDACTED]



addirittura si dava espressamente atto che la procedura esecutiva immobiliare “avente ad oggetto gli immobili siti in Trezzo sull’Adda, via [redacted]” riguardava beni di proprietà della [redacted] s.r.l. in bonis” e che “medio tempore, con sentenza depositata in data 03.09.2018 è stato dichiarato il Fallimento della debitrice esecutata”. Pertanto, nell’intervento era espressamente indicato che la debitrice esecutata fosse fallita: non è chiaro quale incertezza per il creditore fondiario vi potesse essere; ad ogni modo, dopo l’intervento del 16.01.19, la creditrice aspettava quasi 3 anni per il deposito di domanda di ammissione. Solo per completezza, si deve rilevare come in precedenza la società si chiamava [redacted] s.r.l. e si sia verificato un mero cambio di denominazione (da [redacted] srl a [redacted] srl), essendo rimasta invariata partita iva e codice fiscale; appare palese che il ritardo del creditore nella proposizione della domanda è assolutamente colpevole e per tale ragione la domanda deve essere dichiarata inammissibile”.

Il GD, con decreto del 30.03.2022, ha escluso il credito “atteso che il creditore non ha comprovato che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile” (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente).

Avverso il predetto decreto, in data 08/06/2022 [redacted] S.R.L. ha proposto opposizione ex art. 98 l.f., lamentando il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo. In particolare ha dedotto l’erroneità della decisione, evidenziando quanto segue:

1. con un primo motivo d’impugnazione ha censurato il provvedimento del GD, in quanto la [redacted] è intervenuta nella proc. esec. in data 26.09.2019, dopo l’intervento del fallimento [redacted] avvenuto in data 8.01.2019 e tale intervento non conteneva elementi univoci che permettessero di generare la piena conoscenza e consapevolezza della presenza di un fallimento riconducibile all’originaria debitrice ceduta, essendo in esso menzionato esclusivamente il fallimento [redacted] s.r.l. in liquidazione r.g. 685/2018, senza alcun riferimento alla [redacted] s.r.l.. Né, sotto tale profilo, può bastare la sola indicazione della partita Iva “per comunicare con la dovuta riconoscibilità il cambio di denominazione avvenuto e la corrispondenza tra la [redacted] s.r.l. e la società [redacted]”. In assenza di una ricerca specifica e approfondita sulla partita Iva, ... il predetto atto di intervento, insieme agli allegati, era palesemente suscettibile di diversa interpretazione in ordine all’effettiva società fallita” (cfr. ricorso).
2. con un secondo motivo d’impugnazione ha osservato che anche nell’avviso ex art. 92 l.f. “asseritamente inviato dalla curatela sia a [redacted] sia a [redacted] srl... non emerge alcun elemento riconducibile alla società [redacted] S.r.l.; In tale circostanza non veniva indicata neppure la partita iva” (cfr. opposizione pag. 9) e quindi “difettava assolutamente di un UNIVOCO riferimento utile per ricondurre con IMMEDIATEZZA la comunicazione alla singola sofferenza acquista, ha evidentemente IMPEDITO DI ASSOCIARE LA CORRETTA POSIZIONE” (cfr. opposizione pag. 10);
3. ribadisce che l’effettiva conoscenza del fallimento della società [redacted] è avvenuta solo a seguito dell’emissione del provvedimento del 24.06.202, con il quale il GE “appurata la



mancata presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimento” del creditore fondiario, disponeva che “l’incasso del saldo prezzo sarà versato sul conto del fallimento dopo l’approvazione del progetto di riparto, non potendo allo stato essere versato al fondiario” (v. doc. 12)” (cfr. opposizione pag. 9).

Ha chiesto perciò di “ammettere al passivo del fallimento n. 685/2018 Tribunale di Milano la [REDACTED] S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV), Via [REDACTED] con l’ordine e il grado (ipotecario fondiario) che le competono nella presente procedura, in forza del mutuo fondiario n. 87198/22024 del 29.06.2007”.

In data 28.09.2022 si è costituita in giudizio la curatela, chiedendo il rigetto dell’opposizione e precisando che:

- in data 24.09.2018 la curatrice ha inviato alla [REDACTED] s.p.a. la comunicazione ex art. 92 L.F. (doc. 6 fasc. opposta) con la quale ha comunicato espressamente l’avvenuto fallimento della [REDACTED] s.r.l. con tutti i dati necessari per il deposito della domanda e, in data 12.10.2018 ha inviato nuovamente pec ex art. 92 L.F. al medesimo istituto (doc. 7 fasc. opposta), mentre, in data 30.10.2018, ha provveduto a mandare pec alla [REDACTED] s.p.a. (doc. 8 fasc. opposta) con richiesta di documentazione bancaria essendo la società fallita;
- in data 12.10.2018 ha inviato pec ex art. 92 L.F. anche alla cessionaria [REDACTED] s.r.l. (doc. 9 fasc. opposta) e, alla stessa data, provvedeva altresì a mandare pec alla [REDACTED] s.r.l. con richiesta di documentazione bancaria essendo la società fallita (doc. 10 fasc. opposto);
- [REDACTED] s.r.l. non solo non ha dimostrato che il ritardo nel deposito della domanda sia dipeso da causa a lei non imputabile, ma la condotta omissiva del creditore è colpevole e carente di diligenza;
- non corrisponde al vero quanto affermato da controparte sul fatto che “nessun riferimento o elemento di diretta ed immediata percezione poteva permettere di ricondurre l’intervento del fallimento [REDACTED] alla società [REDACTED]” in quanto “basti leggere l’atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare che correttamente riporta: “FALLIMENTO [REDACTED] [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE RG 685/2018 del Tribunale di Milano (cod. fisc. [REDACTED]/p.iva [REDACTED] corrente in Trezzo sull’Adda, via [REDACTED] doc. 11 atto intervento)” (cfr. memoria difensiva pag. 6);
- inoltre “il confronto dei numeri di partita iva e codice fiscale avrebbero consentito ... di rilevare l’identità” (cfr. memoria difensiva pag. 7);
- parimenti controparte “dimentica colpevolmente che la società ha semplicemente cambiato nome (da [REDACTED] srl a [REDACTED] srl), lasciando COMPLETAMENTE invariati tutti gli elementi identificativi, quale sede sociale, codice fiscale a partita iva” (cfr. memoria difensiva pag 7) e che la cedente [REDACTED] spa era già intervenuta nella procedura esecutiva



immobiliare nr. 1784 cit. in data 29.10.2014;

- controparte ha depositato la domanda di ammissione 30.11.2021, più di 3 anni dopo la ricezione dell'articolo 92 l.f. e dopo 2 anni dall'intervento del fallimento nella procedura esecutiva;
- nel merito il credito non è provato, "essendo allegati autocertificazioni ex art. 50 tub e non gli estratti conto né per il mutuo né per il conto corrente; per il mutuo, non risulta prodotto nemmeno piano di ammortamento" (cfr. memoria difensiva pag. 9);

La curatela ha chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 L.F. per lite temeraria con liquidazione equitativa "stante la chiara infondatezza delle richieste di controparte, con abuso del processo e conseguente spreco di energie giurisdizionali" (Cass. Civ., 22 febbraio 2016 n. 3376) (cfr. memoria difensiva pag. 9)

La causa è stata istruita attraverso la documentazione depositata e rimessa al collegio per la decisione all'udienza di discussione, nella quale le parti si sono riportate ai propri atti introduttivi, nonché alle rispettive memorie di replica.

1. I principi generali applicabili alla fattispecie

Il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal **principio dell'immutabilità della domanda**, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 7278 del 22/03/2013, Cass. sez. 1, sentenza n. 22108 del 22/10/2007).

Tuttavia, altro aspetto qui rilevante, tale giudizio non può essere qualificato come giudizio di appello, con la conseguenza che la disciplina circa **le eccezioni proponibili** deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni.

Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può sia riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 22765 del 12/12/2012), sia proporre nuove eccezioni. Infatti, sotto tale ultimo profilo, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il riesame demandato al giudice dell'opposizione, a cognizione piena, se esclude l'immutazione del *thema disputandum* e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendole, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 8929 del 04/06/2012).

2. La fattispecie concreta

Con entrambi i motivi di impugnazione parte opponente contesta il provvedimento emesso dal giudice



delegato per la mancata ammissione della somma di € 431.411,77 in via ipotecaria e della somma di € 476,57 in via chirografaria, in quanto la ricorrente ha presentato la domanda non appena ha avuto conoscenza dell'esistenza del fallimento.

La censura è infondata.

Come noto ai sensi dell'art. 101 l.f., "I. *Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore (1) oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi (co. 1). "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza (2). Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 (co. 2). Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto (co. 3). Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile" (co. 4).*

Le domande di accertamento di crediti e dei diritti reali o personali su beni mobili o immobili, per essere vagliate all'udienza di verifica fissata con la sentenza di fallimento, devono essere presentate almeno 30 giorni prima (domande tempestive).

Se presentate successivamente sono egualmente ammissibili, ma sono considerate tardive.

Non sono viceversa ammissibili se presentate dopo il dodicesimo mese dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, salvo che il ricorrente provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (domande ultra tardive).

In particolare, l'elemento differenziale tra le domande tardive e quelle ultra tardive (o anche dette supertardive) risiede proprio nell'effetto della prova della non imputabilità del ritardo. Per le prime, infatti, essa ha effetti unicamente sul piano del trattamento in sede di riparto, in quanto consente al creditore tardivo incolpevole e non privilegiato di prelevare, nei limiti del residuo disponibile, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. Per le seconde, invece, la stessa è una vera e propria condizione di ammissibilità della domanda, essendo precluso al creditore supertardivo colpevole ogni diritto al concorso e potendo egli, unicamente, promuovere giudizio nei confronti del fallito tornato *in bonis* (a condizione che quest'ultimo non sia una persona fisica che abbia chiesto ed ottenuto l'esdebitazione a norma degli artt. 142 e 143 L.F.).

Ebbene, con specifico riferimento all'ammissibilità della domanda ultratardiva, la costante



giurisprudenza ha affermato che “in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (cfr. tra le tante Cass. n. 20686/2013, Cass. n. 19017/2017, Cass. n. 21661/2018)

Nel caso di specie il fallimento della società [REDACTED] s.r.l. in liquidazione (già [REDACTED] s.r.l.) con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), via [REDACTED] Cod.Fisc. [REDACTED] è stato dichiarato da questo Tribunale con sentenza n.706/2018 del 03.09.2018.

La [REDACTED] quale cessionaria del credito vantato da [REDACTED] s.p.a nei confronti di [REDACTED] srl, ha presentato la domanda di ammissione allo stato passivo in data 30.11.2021, oltre il termine annuale per l'insinuazione tardiva, vale a dire a più di tre anni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Dall'esame della documentazione in atti è chiaro ed evidente che la [REDACTED] srl non ha fornito la prova della non imputabilità del ritardo.

In particolare la curatela ha inviato alla ricorrente l'avviso ex art. 92 L.F già in data 12.10.2018 (doc. 9 fasc. opposta) e, nella stessa data, anche una richiesta di documentazione bancaria (doc. 10 fasc. opposto), ed è altresì intervenuta con atto dell'8.11.2019 nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 1784/2014, promossa in data 18.06.2014 da [REDACTED] S.r.l. (doc. 11 fasc. opposta), nella quale in data 29.10.2014 era intervenuta la banca cedente e in data 26.09.2019 è intervenuta in sostituzione la presente cessionaria.

Del tutto irrilevanti sono le circostanze indicate dalla ricorrente con riferimento al fatto che nella proc. exec. n. 1784 cit. l'intervento della [REDACTED] srl sia stato successivo a quello del fallimento sia con riferimento al fatto che l'atto d'intervento di quest'ultimo menzionasse esclusivamente il fallimento [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, senza alcun riferimento alla [REDACTED] s.r.l.. e che pertanto non contenesse elementi univoci che permettessero la piena conoscenza e consapevolezza della presenza di un fallimento riconducibile all'originaria debitrice ceduta. Parimente irrilevante l'ulteriore circostanza indicata dalla ricorrente, ossia che nell'avviso ex art. 92 l.f. manca un qualsiasi elemento riconducibile alla società [REDACTED] S.r.l..

A tal riguardo giova osservare che nel caso di specie si è in presenza di una mera variazione della denominazione sociale, da [REDACTED] srl a [REDACTED] srl, laddove la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva sono rimasti invariati.

Ebbene tali elementi sono ben indicati sia nell'avviso ex art. 92 LF sia nell'atto d'intervento del fallimento nella proc. esecutiva cit.. Si legge, infatti, rispettivamente nell'avviso “fallimento della società [REDACTED] Srl in liquidazione, con sede legale in Trezzo sull'Adda MI, Via [REDACTED] [REDACTED]” (doc. 9 fasc. opponente) e nell'atto d'intervento “FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE RG 685/2018 del Tribunale di Milano (cod. fisc. [REDACTED] / p.iva [REDACTED] corrente in Trezzo sull'Adda, via [REDACTED]” (cfr. doc. 8 fasc.



opponente e doc. 11 fasc. opposta). Non solo, ma tali elementi sono altresì indicati nell'estratto della sentenza di dichiarazione del fallimento, prodotto dalla stessa ricorrente (cfr. doc. 9)

Ne consegue che, valorizzando tali elementi, la ricorrente ben avrebbe potuto verificare la variazione della denominazione (anche con la mera consultazione della visura camerale) ed avere quindi conoscenza che il proprio debitore ceduto fosse fallito già a seguito della ricezione l'avviso ex art. 92 l.f. (in data 12.10.2018) e dell'intervento nella procedura esecutiva (in data 26.09.2019).

Non può essere quindi condivisa la tesi sostenuta dalla ricorrente di aver avuto effettiva conoscenza del fallimento [REDACTED] solo con il provvedimento emesso dal GE in data 24.06.2021. Peraltro a tal riguardo giova osservare che, esaminando il doc. 12 prodotto dall'opponente, neppure in tale decreto vi è un esplicito riferimento a [REDACTED] s.r.l., avendo il GE autorizzato "l'incasso del saldo prezzo che sarà versato sul conto del fallimento", senza indicare specificatamente tale ultima procedura.

In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del provvedimento di esclusione del credito emesso dal GD.

3. Le spese di lite

Le spese del presente giudizio sono regolate dal principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese legali sostenute, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, valori medi (valore della controversia - scaglione da € 260.001 a € 520.000 - esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).

4. La responsabilità aggravata

Va, infine, esaminata la domanda di responsabilità aggravata della ricorrente ex art. 96 c.p.c. con liquidazione equitativa formulata dalla curatela, "stante la chiara infondatezza delle richieste di controparte, con abuso del processo e conseguente" spreco di energie giurisdizionali "(Cass. Civ., 22 febbraio 2016 n. 3376)" (cfr. memoria difensiva pag. 9)

Come noto, la norma di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. è considerata dalla dottrina e dalla consolidata giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. civ. sez. lav. del 2015 n. 24526, Cass. civ. sez. III del 2015 n. 21748) una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal cd. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una *species* riconducibile al *genus* della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013).

Come altresì noto, l'art. 96 comma III c.p.c. introdotto dalla L. 69/09, a differenza delle pronunce di tipo risarcitorio di cui ai commi 1 e 2, ha invece una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare



la ragionevole durata dei processi pendenti (cfr. Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152).

Ebbene nel caso di specie va subito osservato che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c., bensì quella dell'art. 96 co. 3 c.p.c..

Al fine di meglio chiarire i requisiti di tale ultima fattispecie, giova qui richiamare i passaggi fondamentali della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata. La Corte cost. ha, infatti, premesso che: *“L'intervento legislativo muove dalla constatazione che l'istituto della responsabilità aggravata, pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa risultava scarsamente utilizzato a causa della oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno – segnatamente in ordine al quantum – derivante dall'illecito processuale. Preso atto di siffatta situazione, il legislatore, nell'intento di frenare l'eccesso di litigiosità che affligge il nostro ordinamento ed evitare l'instaurazione di giudizi meramente dilatori, ha quindi introdotto questo peculiare strumento sanzionatorio, che consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio”, e ha concluso che “questa Corte concorda con la prospettazione del Tribunale rimettente – che rimanda, a sua volta, all'esegesi della Corte regolatrice – sulla natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflative, della disposizione scrutinata. Depongono in questo senso, oltre ai richiamati lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”.*

A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante Cass. 2017 n. 27623, Cass. 2021 n. 3830), l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., configurando tale condanna una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. (e con queste cumulabile), non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.

In particolare, la Suprema Corte con ord. n. 26545 del 30/09/2021 ha affermato che: *“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile,*



da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla anti giuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione".

Ebbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti del processo (v. sopra) è evidente il carattere pretestuoso dell'opposizione allo stato passivo, tenuto conto che la [REDACTED] srl, quale cessionaria di credito, nonostante avesse ricevuto l'avviso ex art. 92 l.f. e nonostante fosse intervenuta nella procedura esecutiva più volte citata, nella quale era già intervenuto il fallimento [REDACTED] s.r.l., ha sostenuto che non avrebbe avuto immediata ed effettiva conoscenza che il proprio debitore ([REDACTED] L) fosse fallito, in quanto sia nell'avviso sia nell'atto d'intervento del fallimento, quest'ultimo era indicato soltanto come "fallimento [REDACTED] s.r.l." senza alcun riferimento alla precedente denominazione della società, [REDACTED] srl.

In altri termini non si è solo in presenza di un rigetto del ricorso per inammissibilità della domanda, ma di un *quid pluris*, ossia di una condotta anti giuridica tenuta dall'istante che ha instaurato tale giudizio senza previamente verificare, in presenza di tutti gli elementi in suo possesso (sede legale, partita IVA e CF) quanto era nella sua disponibilità, vale a dire la variazione della denominazione sociale del debitore ceduto.

Ne consegue che parte ricorrente, a fronte della condotta anti giuridica qui tenuta e sopra descritta, va condannata al pagamento del doppio delle spese processuali, qui liquidate per compensi professionali.

P.Q.M.

1. rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] S.R.L. nei confronti del fallimento [REDACTED] IN LIQUIDAZIONE FALL. N. 685/2018;
2. condanna [REDACTED] S.R.L. a rimborsare al fallimento le spese del presente giudizio che liquida in € 12.046,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. di legge;
3. condanna [REDACTED] S.R.L. ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore del fallimento della somma pari ad euro 24.092,00.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 06/04/2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

dott.ssa Guendalina Pascale

